

**UNA TANTUM E TABELLE ECONOMICHE  
DAL 1° AGOSTO 2008 E DAL 1° DICEMBRE 2008.  
RINVIO ALLE VOCI PIÙ RICORRENTI  
DEL TESTO DEL CCNL**

**A) UNA TANTUM E TABELLE ECONOMICHE DAL 1° AGOSTO 2008 E DAL 1° DICEMBRE 2008**

Visto l'Accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le Parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella seguente, a partire dal 1° agosto 2008 e dal 1° dicembre 2008, sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura:

- 2005: 2%
- 2006: 2,1%
- 2007: 2,6%
- 2008: 2,8%

Ad integrale copertura del periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 luglio 2008 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario *una tantum* pari ad Euro 470 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo «*una tantum*» di cui sopra verrà erogato in 2 *tranches*, pari a:

- € 370 da corrispondere con la retribuzione del mese di agosto 2008,
- € 100 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2008.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di *una tantum* gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di *una tantum* saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa *post-partum*, *part-time*, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'*una tantum* è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'*una tantum* è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di *una tantum* indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa *una tantum*.

In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2008.

<b>INCREMENTI SALARIALI COMPLESSIVI</b>			
<b>Livelli</b>	<b>Incremento totale</b>	<b>1° agosto 2008</b>	<b>1° dicembre 2008</b>
1°	€ 110,00	€ 55,00	€ 55,00
2°	€ 100,00	€ 50,00	€ 50,00
3°	€ 95,00	€ 47,50	€ 47,50
4°	€ 90,00	€ 45,00	€ 45,00

<b>NUOVI MINIMI IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2008</b>			
<b>Livelli</b>	<b>Paga base</b>	<b>1° agosto 2008</b>	<b>TOTALE</b>
1°	€ 601,74	€ 55,00	€ 656,74
2°	€ 509,69	€ 50,00	€ 559,69
3°	€ 459,25	€ 47,50	€ 506,75
4°	€ 405,55	€ 45,00	€ 450,55

<b>RETRIBUZIONE IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2008</b>				
<b>Livelli</b>	<b>Paga base</b>	<b>Ex contingenza</b>	<b>EDR</b>	<b>TOTALE RETRIBUZIONE</b>
1°	€ 656,74	€ 499,71	€ 10,33	€ 1.166,78
2°	€ 559,69	€ 496,10	€ 10,33	€ 1.066,12
3°	€ 506,75	€ 493,55	€ 10,33	€ 1.010,63
4°	€ 450,55	€ 491,78	€ 10,33	€ 952,66

<b>NUOVI MINIMI IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 2008</b>			
<b>Livelli</b>	<b>Paga base</b>	<b>1° dicembre 2008</b>	<b>TOTALE</b>
1°	€ 656,74	€ 55,00	€ 711,74
2°	€ 559,69	€ 50,00	€ 609,69
3°	€ 506,75	€ 47,50	€ 554,25
4°	€ 450,55	€ 45,00	€ 495,55

<b>RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 2008</b>				
<b>Livelli</b>	<b>Paga base</b>	<b>Ex contingenza</b>	<b>EDR</b>	<b>TOTALE RETRIBUZIONE</b>
1°	€ 711,74	€ 499,71	€ 10,33	€ 1.221,78
2°	€ 609,69	€ 496,10	€ 10,33	€ 1.116,12
3°	€ 554,25	€ 493,55	€ 10,33	€ 1.058,13
4°	€ 495,55	€ 491,78	€ 10,33	€ 997,66

## **B) RINVIO ALLE VOCI PIÙ RICORRENTI DEL TESTO DEL CCNL:**

- **Aggiornamento professionale** (*art. 8quater*)
- **Apprendisti ultraventicquattrenni** (*art. 47*)
- **Apprendistato professionalizzante** (*art. 46*)
- **Assunzione** (*art. 12*)
- **Aumenti periodici di anzianità** (*art. 31*)
- **Congedi per formazione** (*art. 8bis*)
- **Congedo matrimoniale** (*art. 42*)
- **Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio** (*art. 26*)
- **Contratti di inserimento** (*art. 22bis*)
- **Contratto a tempo determinato** (*art. 21*)
- **Contratto di fornitura di lavoro temporaneo [interinale]** (*art. 22*)
- **Contratto di lavoro ripartito [Job sharing]** (*art. 20*)
- **Controversie individuali o collettive** (*art. 41*)
- **Decorrenza e durata del Contratto** (*art. 1*)
- **Determinazione dei cicli di apertura e chiusura e del calendario delle festività** (*art.24*)
- **Diritto allo studio** (*art. 8quinquies*)
- **Disciplina del personale** (*art. 36*)
- **Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione** (*art. 43*)
- **Donatori di sangue** (*art. 42quater*)
- **Ferie** (*art. 28*)
- **Festività** (*articoli da 23 a 24*)
- **Formazione continua ai sensi dell'art. 6 Legge n. 53/2000** (*art. 8ter*)
- **Formazione professionale** (*art. 8*)
- **Gravidanza e puerperio** (*art. 27*)
- **Indennità di cassa** (*art. 32*)
- **Indennità di contingenza** (*art. 30*)
- **Infortunio sul lavoro** (*art. 26*)
- **Inquadramento** (*art. 14*)
- **Inscindibilità delle norme contrattuali** (*art. 1bis*)

- **Lavoratori affetti da malattia di rilevante gravità** (*art. 26quater*)
- **Lavoratori diversamente abili** (*art. 44bis*)
- **Lavoratori donatori di midollo osseo** (*art. 42quinquies*)
- **Lavoratori studenti** (*art. 8sexies*)
- **Lavoro accessorio** (*art. 39*)
- **Lavoro a tempo parziale (part-time)** (*articoli da 19 a 19bis*)
- **Lavoro straordinario, notturno e festivo** (*art. 16*)
- **Licenziamento [preavviso]** (*art. 33*)
- **Malattia** (*art. 26*)
- **Maternità** (*articoli 27 e 43*)
- **Minimi contrattuali** (*art. 29; Allegati 1, 2 e 3*)
- **Mobbing** (*art. 44-bis*)
- **Molestie sessuali** (*art. 45*)
- **Orario di lavoro** (*articoli da 15 a 18*)
- **Periodo di prova** (*art. 13*)
- **Permessi ed aspettative non retribuiti** (*art. 1sexies*)
- **Permessi per lutto o per calamità naturali** (*art. 42ter*)
- **Permessi retribuiti straordinari per grave infermità** (*art. 42bis*)
- **Previdenza complementare** (*art. 49*)
- **Provvedimenti disciplinari** (*art. 37*)
- **Retribuzione - minimi contrattuali** (*art. 29; Allegati 1, 2 e 3*)
- **Ricongiungimento familiare** (*art. 23bis*)
- **Riposi compensativi** (*art. 23*)
- **Riposo settimanale** (*art. 23*)
- **Servizio militare** (*art. 25*)
- **Sfera di applicazione del Contratto** (*art. 14*)
- **Tentativo obbligatorio di conciliazione e arbitrato** (*art. 38*)
- **Tirocinio** (*art. 48*)
- **Trapasso d'azienda** (*art. 40*)
- **Trattamento di fine rapporto** (*art. 34*)
- **Trattamento economico in caso di malattia e infortunio** (*art. 26*)
- **Tredicesima mensilità** (*art. 35*)
- **Tutela dei dirigenti sindacali** (*art. 9*)
- **Tutela dei licenziamenti individuali** (*art. 10*)

Copyright © Esselibri S.p.A.

## **SINTESI DELLE NOVITÀ** (*Comunicato Sindacale Unitario*)

È stato sottoscritto ieri, 7 luglio 2008, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende artigiane dell'Acconciatura, dell'Estetica, tricologia non curativa, tatuaggio e *piercing*.

Questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riguarda circa 200.000 dipendenti e 126.000 Imprese Artigiane del settore.

La parte economica, copre il quadriennio dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, e prevede un aumento medio mensile a regime (*riferito al 3° Livello*) di 95 euro.

Gli incrementi salariali saranno corrisposti in due *tranches* di pari importo, la prima a decorrere dal 1° agosto 2008, la seconda dal 1° dicembre 2008.

A copertura del periodo di vacanza contrattuale verrà erogata una somma *una tantum* di 470 euro, anch'essa corrisposta in due *tranches*: la prima di 370 euro con la retribuzione del mese di agosto 2008 e la seconda, pari a 100 euro, con la retribuzione del mese di novembre 2008.

Per la parte normativa, si ribadisce il principio che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro dipendente nel settore artigiano. Nel contratto viene disciplinato il lavoro a tempo determinato e sono state individuate le causali per cui è possibile assumere con tale motivazione; mettendo in relazione il numero dei tempi determinati assumibili con le dimensioni dell'impresa ed infine demandando alla contrattazione regionale l'individuazione di ulteriori eventuali casistiche di ricorso al tempo determinato, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 368/01. (*Esclusioni e discipline specifiche*) (*comma 7*).

Altre importanti novità riguardano:

- Lavoratori tossicodipendenti e loro familiari, lavoratori diversamente abili e donatori di midollo osseo e malattie tubercolari con il recepimento delle normative attualmente in vigore.
- Per i lavoratori affetti da malattie di rilevante gravità viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto sino a gua-

rigione clinica, compresa la retribuzione per i primi 30 giorni di cura a completo carico del datore di lavoro.

- Estensione dei congedi per grave infermità/lutto non solo ai parenti entro il 2° grado ma anche agli affini (*conviventi per grave infermità e non conviventi per lutto*).
- Diritto allo studio riconoscimento per i corsi regolari di studio e per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore e diplomi universitari o di lauree o *master*, sono compresi anche i corsi di alfabetizzazione per i lavoratori stranieri.
- Inserimento delle norme previste dal D.Lgs. n. 61/00 e successive modificazioni per i lavoratori a tempo parziale. Si precisa che il *part-time* orizzontale ha lo stesso periodo di comporto del tempo pieno; per il *part-time* verticale o misto il periodo di comporto è non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera. (*Preavviso e ferie stessa durata del tempo pieno*).
- Inserimento delle norme su molestie sessuali e *mobbing*. Si è convenuto di istituire una Commissione Paritetica che dovrà affrontare il tema della classificazione professionale con l'inserimento di nuovi profili. Con decorrenza immediata si è modificata la classificazione.
- Per l'inquadramento al 1° livello viene esclusa la dicitura «*posseggono cognizioni di acconciature storiche*» e viene inserito il profilo addetto/a alla *reception*, vendita di prodotti cosmetici.
- Orario di lavoro: rimane l'articolo contrattuale precedente, e vengono confermate le 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una diversa distribuzione dell'orario compresa la flessibilità dell'orario, la multiperiodalità potranno essere concordate al 2° livello.
- Inserimento dell'Apprendistato professionalizzante: rimane confermata la durata di 5 anni per gli acconciatori e di 18 mesi per le manicure e pedicure esclusivamente estetico.
- Il trattamento economico sarà in percentuale sulla base dell'inquadramento del livello finale, non più con l'obbligatorietà di inserimento per tutti gli apprendisti al 3° livello.

Apprendisti con livello finale 3°, 2°, 1° la retribuzione sarà la seguente: 1° e 2° semestre 65%, 3° semestre 70%, 4° semestre 78%, 5 e 6° semestre 85%, 7° e 8° 90%, 9° semestre 95%, ultimi 6 mesi 100%.

Apprendista manicure e pedicure con livello finale 3° la retribuzione sarà la seguente: 1° semestre 63%, 2° semestre 80%, e 3° semestre 100%.

Riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi per chi è in possesso di titolo di studio *post-obbligo* o qualifica.

Riconoscimento del trattamento economico di malattia per gli apprendisti come per i qualificati.